

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2587

“Bollenti Spiriti” - Principi Attivi 2010. Integrazione D.G.R. n. 264 del 2/2/2010.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale e Attuazione del Programma, Dr. Nicola Fratoianni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dalla dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 264 del 2/2/2010, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Struttura di Progetto Politiche Giovanili di provvedere nel corrente anno 2010 alla promozione dell'iniziativa “Principi Attivi - Giovani idee per una Puglia migliore”;

Con Determinazioni dirigenziali n. 57 del 22/02/2010 e n. 77 del 12/03/2010, la Dirigente della Struttura di Progetto Politiche Giovanili ha provveduto ad adottare il Bando di concorso “Principi Attivi 2010” per la presentazione di proposte progettuali per la sperimentazione e la realizzazione di idee innovative, autorizzando il Servizio Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di euro 2.200.000,00 con imputazione di euro 1.645.000,00 sul cap. 814030, e di euro 555.000,00 sul cap. 814010 - U.P.B. 8.7.1.

Considerato che al 14 giugno 2010, data di scadenza del bando, sono pervenute n. 2.231 candidature da tutte le sei province pugliesi.

A fronte del grande numero di candidature pervenute si ritiene opportuno, ad integrazione di quanto approvato con la citata D.G.R. n. 264/2010, finanziare il bando in oggetto con ulteriori risorse di bilancio regionale.

Si propone quindi alla Giunta regionale di integrare la somma di euro 2.200.000,00 già impegnata, con ulteriori risorse di bilancio regionale pari ad euro 2.615.000,00, così come dettagliato nella rubrica contabile, autorizzando il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della spesa ad integrazione di quello precedente effettuato;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro 2.615.000,00 (duesettecentoquindicimila/00), trova copertura finanziaria nei fondi assegnati, E.F. 2010, L.R. n. 35/2010 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012”, con imputazione sui capitoli così come segue:

- cap. 814030 - U.P.B. 2.7.1 - euro 2.500.000,00;
- cap. 814010 - U.P.B. 2.7.1. - euro 115.000,00;

Spesa autorizzata con DGR n. 658/2010 e successive integrazioni, a valere su capitolo di bilancio autonomo;

All'impegno di spesa provvederà la dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett.d) della l.r. n.7/1997.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma, dr. Nicola Fratoianni, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza sociale e Attuazione del Programma;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare, ad integrazione di quanto deliberato con il precedente provvedimento di Giunta Regionale n. 264/2010, l'integrazione della somma messa a disposizione del finanziamento al bando "Principi Attivi 2010";
- di dare atto che con determinazione della dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza sociale si provvederà entro il corrente esercizio finanziario, ad effettuare l'impegno della spesa di euro 2.615.000,00, così come dettagliato nella rubrica contabile;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2010, n. 2588

D. Leg 22 01 2004, n. 42, e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.(XV)

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strut-

ture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di